



## **Regolamento per la costituzione della Commissione di Gara in attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.**

### **Capo I (Disposizioni generali)**

#### **Articolo 1 (Oggetto)**

1. Il presente regolamento disciplina la nomina della Commissione di Gara nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in attuazione a quanto previsto dal d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, vigente, di seguito individuato come "Codice".

#### **Articolo 2 (Composizione della Commissione di Gara)**

1. La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte nelle gare e nelle procedure di affidamento è nominata dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza o dal Responsabile del Settore competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.

2. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto ed è presieduta di norma da un Responsabile di Settore del Comune di Vignate o dell'Ente aderente la Centrale Unica di Committenza.

#### **Articolo 3 (Selezione dei componenti)**

1. La selezione dei componenti la Commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione, ovvero tra i funzionari/istruttori tecnici/istruttori amministrativi della stazione appaltante strutturato per ambiti settoriali con riferimento ai fabbisogni dell'Amministrazione di beni, servizi e lavori, nel quale

sono compresi dipendenti con adeguata competenza in relazione all'oggetto del bene da acquisire o prestazione da eseguire.

2. La selezione dei componenti la Commissione avviene nel rispetto del principio della trasparenza, di cui al "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza" in vigore.

3. Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice è individuato anche il segretario della stessa, che però non assume il ruolo di componente del collegio.

4. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché nei casi in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate di soggetti con particolare competenza in rapporto all'oggetto dell'appalto, i commissari diversi dal presidente sono scelti con un criterio di rotazione tra funzionari/istruttori e tecnici/istruttori amministrativi di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1 del Codice oppure tra gli appartenenti alla categoria dei "professionisti", aventi i requisiti di cui al successivo articolo 4.

#### **Articolo 4 (Selezione dei componenti esterni)**

1. I componenti nominati tra gli appartenenti alla categoria dei "professionisti" devono avere i seguenti requisiti:

a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;

b) professionisti, esercitanti attività non regolamentate con riferimento alla legge n. 4/2013, con almeno dieci anni di attività in base all'articolo 5 del D.P.R. n. 633/1972, nell'ambito di un elenco formato sulla base di specifico avviso pubblico;

c) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

2. Qualora sia richiesta la presenza in commissione di professionalità o specializzazioni possedute da soggetti non iscritti in albi professionali o non appartenenti a ordini o non presenti negli organici di ruolo delle università operanti sul territorio, si procederà ad individuare le figure professionali richieste tra i soggetti dotati di idonea competenza ed esperienza.

3. Nell'atto di nomina deve essere definito il compenso spettante ai commissari, secondo quanto indicato al successivo art. 6 del presente Regolamento.

## **Articolo 5 (Requisiti dei commissari e principi per il funzionamento)**

1. I componenti la Commissione non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico e amministrativo relativamente al contratto il cui affidamento tratta. La nomina del RUP a membro delle Commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura da parte del soggetto che procede alla nomina.
2. I componenti la Commissione devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare, oppure devono essere stati nominati RUP o commissari di gara per opere qualitativamente analoghe alle procedure di gara in affidamento.
3. I componenti la Commissione non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art.77 comi 5) e 6) del Codice, nonché dalle Linee Guida n.15 emesse dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.494 del 5.6.2019 ed a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole.
4. Si applicano ai commissari e al segretario della Commissione giudicatrice l'articolo 35-bis del d.lgs. n. 165/2001, l'articolo 51 codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del Codice. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
5. Coloro che nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le propri funzioni di istituto.
6. I membri della Commissione svolgono il loro compito con imparzialità, indipendenza ed autonomia, attenendosi ai criteri di valutazione dell'offerta definiti dagli atti di gara e mantengono la riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.
7. Nello svolgimento delle attività della Commissione è consentito richiedere informazioni tecniche e giuridiche e documenti utili al fine del corretto svolgimento delle operazioni di gara al RUP e al personale dei comuni convenzionati con la Centrale di Committenza, con l'obbligo di mantenere la riservatezza dei documenti in proprio possesso e l'autonomia di valutazione e fermo restando il divieto di integrazione dell'offerta da parte delle concorrenti.

8. La commissione può lavorare a distanza, con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

9. La commissione potrà essere convocata anche dopo il termine della procedura per i chiarimenti necessari alla stazione appaltante.

### **Articolo 6 (Competenze economiche)**

1. Al singolo componente la Commissione verrà riconosciuto il seguente compenso economico, suddiviso secondo le soglie di cui all'art.36 del Decreto Legislativo n.50/2016 e smi:

<b>LAVORI</b>	<b>IMPORTO AFFIDAMENTI</b>	<b>COMPENSO</b>
	importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a € 150.000,00	€ 500,00
	importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a € 350.000,00	€ 750,00
	importo pari o superiore a 350.000,00 euro e inferiore a € 1.000.000,00	€ 1.000,00
	importo pari o superiore € 1.000.000,00	€ 1.250,00

<b>FORNITURE E SERVIZI</b>	<b>IMPORTO AFFIDAMENTI</b>	<b>COMPENSO</b>
	importo pari o superiore a 214.000,00 euro e inferiore a € 500.000,00	€ 750,00
	importo pari o superiore a 500.000,00 euro e inferiore a € 1.000.000,00	€ 1.000,00
	importo pari o superiore € 1.000.000,00	€ 1.250,00

2. Il compenso per come sopra indicato riferendosi a prestazioni occasionali, è soggetto a ritenuta fiscale nella percentuale del 20%, ovvero alla percentuale vigente al momento della liquidazione dello stesso.

3. Il suddetto compenso è onnicomprensivo di eventuale rimborso spese, IRAP e ritenuta d'acconto se dovuta.

3. Qualora necessari il supporto esterno per la composizione delle commissione giudicatrice, le risorse di cui al presente articolo dovranno essere presenti nei quadri economici dei singoli progetti di servizi, forniture, lavori.

## **Articolo 7 (Disposizioni finali)**

1. Per quanto non previsto si rinvia alle norme vigenti in materia. Il rinvio è da intendersi dinamico, pertanto in caso si verifichi un contrasto con una norma sopravvenuta di rango superiore, prevarrà la norma di rango superiore.
2. Il presente regolamento entra in vigore alla data di approvazione della deliberazione di adozione dello stesso.
3. Il presente regolamento produrrà effetti fino alla data di effettiva operatività dell'Albo di cui all'art. 78 del Codice e rimarrà in vigore, per le gare sotto soglia comunitaria, anche in seguito a tale data per quanto compatibile con il sistema delineato dall'Albo (fatte salve le procedure per le quali il Responsabile competente ravvisi l'utilità di avvalersi comunque dell'Albo).
4. Ai fini della più ampia diffusione il presente regolamento viene pubblicato sul sito web dell'Ente.